



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II – Ambito Territoriale Di Catanzaro
Via Cosenza, 31 – 88100 - Catanzaro – Tel. 0961/739199 – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTA** la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTO** l’art. 8, comma 5, della sopracitata O. M. n. 60/2020;
- VISTI** i propri Decreti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e n. 5535 dell’1.09.2020, con i quali l’Ambito Territoriale di Catanzaro ha individuato le scuole “polo” per la valutazione dei titoli dichiarati nelle istanze relative alla procedura prevista dall’O.M. n. 60/2020;
- VISTO** il provv. prot. AOOUSPCZ n. 5783 del 16.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Catanzaro;
- VISTO** l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;
- VISTA** la Sentenza n. 863 del 2.12.2022 pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nell’ambito del proc. n. 1854/2021 R.G., con la quale il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla docente TROPIANO Maria, ha così disposto: “*accoglie il*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II – Ambito Territoriale Di Catanzaro
Via Cosenza, 31 – 88100 - Catanzaro – Tel. 0961/739199 – Codice Ipa: m_pi

ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al reinserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Catanzaro, relativamente alla classe di concorso A028 e nella terza fascia delle Graduatorie d'Istituto, dalle quali è stata illegittimamente esclusa, ordinandosi al Ministero resistente di ripristinare la posizione della dipendente precaria, con l'attribuzione del punteggio spettante, in seno alle suddette graduatorie, fino al compimento del 70esimo (rectius 71esimo) anno di età, ovvero fino al compimento dell'anzianità contributiva minima di venti anni utile al trattamento pensionistico”;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza disponendo il reinserimento nella seconda fascia GPS e terza fascia GI, classe di concorso A028, dell'aspirante docente nella posizione secondo il punteggio spettante,

DISPONE

1. Il reinserimento nella seconda fascia della graduatoria provinciale per le supplenze di Catanzaro classe di concorso A028 dell'aspirante TROPIANO Maria ripristinando la posizione secondo il punteggio spettante, fino al compimento del 70esimo (rectius 71esimo) anno di età, ovvero fino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima di venti anni utile al trattamento pensionistico.
2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'Istituto è presente l'aspirante docente provvederanno a regolarizzare la posizione reinserendola nelle pertinenti graduatorie d'Istituto di terza fascia.
3. L'istituzione scolastica ove l'aspirante eventualmente stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle GPS ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8, 9 e 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate, comunicando gli esiti delle verifiche a quest'Ufficio e in caso di esito negativo anche all'interessata.
4. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi successivamente necessari.

Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all'Albo *on line* di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE

Concetta GULLI'